



COMUNE DI BUTI

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

Approvazione con delibera di Consiglio comunale n. del

Indice generale

ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO.....	
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	
ART. 3 – STRADA PRIVATA APERTA AL PUBBLICO TRANSITO.....	
ART. 4 – CONCESSIONE.....	
ART. 5 – ADEGUAMENTO DEI PASSI CARRABILI ESISTENTI	
ART. 6 – NORME IN DEROGA	
ART. 7 – MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE.....	
ART. 8 - FORMALITA’ DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE.....	
ART. 9 - CANONE ANNUALE DEL PASSO CARRABILE.....	
ART. 10 - RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE.....	
ART. 11 – PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PIU’ PROPRIETA’	
ART. 12 – CANONE ANNUALE DEL PASSO CARRABILE	
ART. 13 - AFFRANCAZIONE DEL PASSO CARRABILE.....	
ART. 14 - RINUNCIA AL PASSO CARRABILE	
ART. 15 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE... ..	
ART. 16 - SANZIONI	
ART. 17 –ESENZIONE.....	
ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE.....	

ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio della concessione alla realizzazione dei "PASSI CARRABILI" e alla regolarizzazione di quelli esistenti su tutte le strade comunali e su quelle ricadenti all'interno del centro abitato ai sensi del D.Lgs n. 285 /1992, di seguito chiamato Codice della Strada (C.d.S), ad integrazione della normativa in materia prevista dallo stesso e dal relativo Regolamento di Esecuzione e l'applicazione del canone COSAP ai sensi dell'art.63 del D.Lgs 446/1997.

ART. 2 – DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE

1. Il PASSO CARRABILE, ai sensi dell'art. 3 comma 1, punto 37 del C.d.S. è l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli;

costituisce passo carrabile anche l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.

Quindi, a titolo esemplificativo, sono da ricomprendere quelli:

- costituiti da una semplice copertura dell'area con manto bituminoso, ghiaioso o simile;
- che si aprono direttamente su suolo pubblico o su area private ad uso pubblico;
- arretrati su area privata e raccordati alla pubblica via con semplice utilizzo di materiale bituminoso;

2. Il PASSO CARRABILE, ai sensi dell'art. 44 comma 4 del D.Lgs 507/1993 è il manufatto costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Quindi, a titolo esemplificativo, sono da ricomprendere quelli costituiti :

- dallo smusso del marciapiede e dall'avvallamento dello stesso;
- dal semplice smusso del marciapiede;
- dalla copertura di un fosso con ponticello o dalla copertura della cunetta laterale;
- da un manufatto occupante l'area pubblica costruito per colmare il dislivello tra area pubblica ed area privata;
- da una modifica del piano stradale;
- da un manufatto che occupa l'area pubblica;
- dall'interruzione del marciapiede;
- dall'interruzione di un'aiuola.

ART. 3 - STRADA PRIVATA APERTA AL PUBBLICO TRANSITO

1. I passi carrabili insistenti sulle strade private aperte al pubblico transito sono soggette alla disciplina del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. e) del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.

ART. 4 - CONCESSIONE

1. La realizzazione di un passo carrabile, la trasformazione o la variazione di quelli esistenti devono essere autorizzati dal Comune:

a) sotto il profilo urbanistico edilizio su ogni tipo di strada sia all'interno che fuori dei centri abitati ,

b) sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada su tutte le strade comunali sia all'interno che fuori dei centri abitati e per le strade Statali, Regionali e Provinciali solamente per quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;

2. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati sotto il profilo urbanistico edilizio qualora previsti nei rispettivi permessi a costruire, denunce di inizio attività (C.I.L.A. SCIA) ecc., previo parere degli uffici competenti al rilascio.

3. Le concessioni di cui al presente articolo sono rilasciate dall'Ufficio Tributi previo parere dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Locale, nel rispetto delle vigenti normative urbanistico – edilizie, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione nonché alle norme in deroga di cui al successivo art. 6.

ART. 5 - ADEGUAMENTO DEI PASSI CARRABILI ESISTENTI

- 1.** I proprietari di strutture già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, rispondenti ai requisiti di passo carrabile, così come delineato nel precedente art. 2 e non ancora denunciati o autorizzati, devono procedere alla regolarizzazione entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada previa presentazione di apposita domanda (in marca da bollo del valore vigente) indicante il numero di accessi di cui si chiede la regolarizzazione, l'apertura dell'accesso espressa in metri lineari o in metri quadrati (se trattasi di griglia o altro), se vi è la presenza di marciapiede o manufatto oppure se l'accesso è a raso o a filo manto stradale nonché la dimostrazione della regolarità delle opere realizzate sotto il profilo urbanistico edilizio.
- 2.** La concessione sarà rilasciata dall'Ufficio Tributi, ottenuti i pareri favorevoli dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Locale.
- 3.** I passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (01/01/1993) devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni. Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 comma 2 del Codice stesso si applicano le norme in deroga previste dal presente regolamento.

ART. 6 - NORME IN DEROGA

- 1.** E' consentito il permanere del passo carrabile nelle condizioni esistenti anche nel caso che vi sia una distanza inferiore a ml. 12 dall'intersezione stradale più vicina:
 - a)** qualora sia dimostrata la visibilità sia in entrata che in uscita, nel rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, tenuto conto della classificazione della strada, dei limiti di velocità imposti su tale strada pubblica e dell'intensità di traffico;
 - b)** nel caso in cui l'accesso sia arretrato rispetto al margine stradale e sia costruito in modo da garantire la possibilità al veicolo, in attesa di ingresso nel locale, di stazionare nel suo interno, oppure quando i cancelli o le serrande che delimitano gli accessi sono dotati di sistema di apertura automatica, purché a distanza sufficiente da intersezioni;
 - c)** ai sensi dell'art. 46 comma 6 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S., i Comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a) del suddetto Regolamento di Esecuzione C.d.S., per i passi carrabili già esistenti nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del C.d.S.

Art. 7 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

- 1.** Per ottenere il rilascio della concessione l'interessato dovrà presentare domanda all'Ufficio Tributi del Comune di Buti.
- 2.** Le concessioni devono essere registrate cronologicamente su un apposito registro, custodito presso l'Ufficio Tributi.
Il non accoglimento della domanda rientra nel potere discrezionale dell'Ente.
- 3.** La concessione di passo carrabile dovrà indicare:
 - a)** la misura della larghezza del varco destinato a passo carrabile;
 - b)** l'obbligo dell'apposizione in maniera ben visibile ed inequivocabile, a cura della persona autorizzata, dell'apposito segnale, sull'ingresso del passo carrabile;
 - c)** l'obbligo del pagamento del canone annuale;
 - d)** la superficie del passo carrabile viene calcolata dalla larghezza del passo per la profondità convenzionale di m.1 lineare.
- 4.** La durata della concessione non potrà eccedere gli anni 29 e si rinnoverà tacitamente, senza necessità di una nuova istruttoria, nel caso in cui non vi sia disdetta da parte del concessionario.

ART. 8 - FORMALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione è personale e deve indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico-amministrativo; spetta dunque al proprietario dell'area o dell'immobile inoltrare la domanda per l'ottenimento della concessione.
2. La concessione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo. Tale revoca dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata.

ART. 9 - CANONE ANNUALE DEL PASSO CARRABILE

1. La concessione del passo carrabile è soggetta al canone annuale stabilito dalla Giunta comunale, che deve essere corrisposto entro il 31 ottobre dell'anno solare di riferimento.
2. Il canone sarà suddiviso in dodicesimi e decorrerà dal momento in cui sarà rilasciata la concessione per i passi carrabili di nuova istituzione.
3. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono posti a carico dell'amministratore pro-tempore, mentre gli altri fruitori ne risponderanno in solido con il primo. Nel caso non sia presente un Amministratore, il canone sarà inviato singolarmente a tutti coloro che ne fruiscono, per l'intero importo.
4. Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per quelli posti a servizio degli immobili che ospitano gli uffici della Pubblica Amministrazione, le sedi delle Forze di Polizia statale e locale, le associazioni di volontariato.
5. L'Amministrazione comunale, su espressa richiesta degli interessati e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può concedere l'area di rispetto antistante l'accesso carrabile, con conseguente apposizione del cartello identificativo. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può, comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. In tal caso si applicano le disposizioni vigenti in materia di COSAP.
6. La riscossione della tassa ed il relativo contenzioso sono disciplinati dalle vigenti norme per l'accertamento e riscossione dei tributi locali ferme restando le sanzioni previste dal C.d.S. per le aperture prive di concessione.

ART. 10 - RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE

1. Ai sensi dell'articolo 46 comma 3 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37 del C.d.S., rientrino nella definizione dell'art. 44, comma 4, del D.Lgs n. 507/1993, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui all'art. 120 comma 1 lett. e) del D.P.R. 495/92 (Regolamento di Esecuzione del nuovo codice della strada). In caso contrario (**passo carrabile cosiddetto a raso**), il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'art. 44, comma 8, del citato D.Lgs.
2. Detto segnale sarà installato a cura e spese del proprietario in maniera da individuare con esattezza il numero civico a cui lo stesso attiene e comporta il divieto di sosta allo sbocco del passo carrabile, ai sensi degli artt. 158 comma 2 e 159 del C.d.S., anche per lo stesso intestatario.
3. Il concessionario è tenuto ad apporre il segnale in modo ben visibile, con il bordo inferiore a non meno di cm. 60 da terra, possibilmente sul lato destro rispetto all'accesso del passo carrabile e, possibilmente, su di una struttura muraria.
4. I segnali installati che, per caratteristiche o ubicazione, non rispondono al dettato dei commi precedenti, dovranno essere rimossi.
5. Il segnale di passo carrabile dovrà essere mantenuto in perfetto stato e sostituito in caso di deterioramento.
6. Il cartello di individuazione del passo carrabile viene rilasciato dall'Ufficio Tributi del Comune previo pagamento di un rimborso spese stabilito dalla Giunta comunale.

ART. 11 - PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PIU' PROPRIETA'

1. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile sarà necessaria l'esposizione di un unico cartello segnaletico.

ART.12 – CANONE PASSI CARRABILI A RASO

1. I passi carrabili “a raso” posti all’interno del centro abitato e per i quali sia stato richiesto il segnale di cui all’art. 10 del presente Regolamento, sono soggetti al canone annuale stabilito dalla Giunta comunale
2. I passi carrabili a raso occupano una superficie risultante dall’apertura dei medesimi per la profondità convenzionale di metri lineari uno.
3. I passi carrabili sono tassati moltiplicando la larghezza del passo misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si da accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
4. Il canone deve essere corrisposto entro il 31 ottobre dell’anno solare di riferimento.

ART.13 – AFFRANCAZIONE DEL PASSO CARRABILE

1. Il canone relativo all’occupazione dei passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.
2. L’affrancazione è in rapporto al manufatto costituente il passo carrabile e, pertanto, non viene meno nell’ipotesi di alienazione dell’immobile.
3. L’esercizio del diritto di affrancazione nel corso dell’anno non esclude dall’imposizione di quanto dovuto per detto anno.

ART. 14 - RINUNCIA AL PASSO CARRABILE

1. Nel caso in cui si intenda disdire un passo carrabile già esistente, gli interessati dovranno presentare al competente Ufficio Tributi una rinuncia scritta.
2. In caso di rinuncia a carico dell’utente rimane il pagamento della tassa per l’anno in corso nonché la rimessa in pristino dell’assetto stradale a spese del medesimo.
3. L’abolizione del passo carrabile è un diritto che il contribuente può esercitare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il passo sia stato costruito direttamente dal Comune oppure dallo stesso contribuente previo rilascio di apposito atto di autorizzazione. Rimane comunque a suo carico il pagamento di quanto indicato al comma 2.

ART. 15 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE

1. Nel caso di trasferimento di proprietà dell’immobile l’acquirente dovrà inoltrare domanda di subentro all’ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione all’esposizione del cartello segnaletico (Ufficio Tributi).

ART. 16 - SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di € 100,00.

Art. 17 – ESENZIONI

1. Sono esclusi dal pagamento del canone, i passi carrabili per :
 - a) le occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap sia mediante rampe di accesso o mediante passi carrabili appositi;
 - b) i semplici passi carrabili posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso quando manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico e per i quali non sia stato richiesto l’apposito segnale di cui al precedente art. 10.

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.